

**DOCUMENTI NECESSARI ED ITER PROCEDURALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA "IURE SANGUINIS"**
(Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, art. 1)

Possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso questa Ambasciata i discendenti di cittadini italiani che risiedono stabilmente nella Circostrizione consolare dell'Ambasciata stessa (Giappone nord-orientale, dalla Prefettura di Hokkaido a quelle di Niigata, Nagano e Shizuoka comprese).

Documenti da presentare:

- 1) certificato di nascita dell'avo che ha lasciato l'Italia per stabilirsi all'estero. Il certificato deve essere in originale, emesso dal Comune di nascita dell'avo, e deve includere le cosiddette "annotazioni marginali" all'atto (note aggiunte all'atto successivamente). Nel caso in cui non si possa ottenere detto certificato dal Comune, si potrà consegnare il certificato di battesimo emesso dalla Parrocchia ove l'avo è stato battezzato, in originale con timbro della Curia vescovile competente per territorio. I richiedenti di religione ebraica potranno consegnare il certificato della Sinagoga di registrazione della nascita, firmato e timbrato dal Rabbino capo della Comunità Ebraica locale. Perché i certificati emessi da Autorità religiose siano accettati occorre che siano accompagnati da una dichiarazione del Comune in cui sia chiaramente specificato il motivo per il quale l'atto di nascita dell'avo non può essere fornito dalle Autorità municipali (distruzione degli archivi comunali per guerre, incendi, inondazioni, ecc.).
- 2) Certificato di matrimonio dell'avo che ha lasciato l'Italia per stabilirsi all'estero. Se l'avo si è sposato in Italia il certificato dovrà essere emesso dal Comune di trascrizione del matrimonio, se invece si è sposato all'estero, il certificato dovrà essere prodotto dalle Autorità del Paese in cui il matrimonio è stato celebrato.
- 3) Certificato di morte dell'avo che ha lasciato l'Italia per stabilirsi all'estero (se deceduto). Il certificato dovrà essere prodotto dalle Autorità del Paese ove è avvenuta la morte.
- 4) Certificato di non naturalizzazione dell'avo che ha lasciato l'Italia per stabilirsi all'estero. Il certificato deve essere richiesto all'Autorità competente del Paese di emigrazione dell'avo ed in esso deve risultare che detto avo non risulta aver acquistato la cittadinanza di quel Paese o, se l'ha acquistata, la decorrenza della nuova cittadinanza. In detto certificato il nome dell'avo deve essere riportato con tutte le possibili combinazioni di nomi e cognomi come riportati sui certificati di stato civile suoi propri e/o dei suoi discendenti, comprese le eventuali traduzioni del nome in lingua locale.
- 5) Certificato di nascita, matrimonio ed eventuale morte dei discendenti in linea retta dell'avo, fino al richiedente.
- 6) Certificato di nascita ed eventuale matrimonio del richiedente. Se il richiedente ha avuto più di un matrimonio, i certificati di tutti i matrimoni devono essere forniti all'Ambasciata, compresa la documentazione relativa al divorzio (o all'eventuale certificato di morte del primo coniuge). Se il richiedente ha figli minorenni, anche i certificati di nascita di questi ultimi devono essere forniti.
- 7) Data di arrivo dell'avo nel Paese di emigrazione ed elenco dei luoghi di residenza della famiglia, a partire dall'avo che ha lasciato l'Italia fino al richiedente. Occorre fornire un'attestazione dell'arrivo dell'avo nel Paese di emigrazione, da richiedere all'Autorità locale di emigrazione, o Autorità del porto di sbarco. L'elenco dei luoghi di residenza deve riportare tutte le città o località in cui la famiglia ha risieduto, con le relative date (o almeno l'indicazione dell'anno);
- 8) Copia del passaporto e della Alien's registration card giapponese del richiedente e degli eventuali membri del suo nucleo familiare, anche se stranieri;
- 9) Recapiti telefonici, di indirizzo e di e-mail del richiedente. Si chiede cortesemente di voler fornire all'Ambasciata i nuovi recapiti laddove ci si trasferisse d'indirizzo o si cambiassero gli altri recapiti.

Note importanti:

- In linea generale possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana i discendenti di cittadini italiani senza limite di generazioni se per linea paterna, ovvero a partire dal 10.01.1948 – data di promulgazione della Costituzione repubblicana – se per linea materna. Si consiglia in ogni caso di verificare con il personale consolare l'eventuale specificità del proprio caso.
- Tutti i certificati emessi da Paesi diversi dall'Italia devono essere apostillati (o legalizzati, se il Paese non rilascia apostilla) e tradotti in lingua italiana, con legalizzazione delle traduzioni da effettuarsi presso la Ambasciata/Consolato d'Italia competente per territorio di rilascio. Per i dettagli sulla documentazione di stato civile da presentare a questa Ambasciata e proveniente da altri Paesi, si

consiglia di visionare quanto riportato sui siti Internet delle Ambasciate/Consolati d'Italia competenti per territorio o chiedere direttamente agli sportelli di dette Sedi.

- Relativamente all'avo che ha lasciato l'Italia, è importante poter fornire tutti i documenti a lui relativi di cui la famiglia dispone, soprattutto: passaporto nazionale, certificati di stato civile, documentazione relativa al servizio militare svolto, documentazione di imbarco su navi dirette all'estero o di sbarco, ecc. Tali documenti potrebbero rivelarsi molto importanti per l'analisi della domanda.
- Se il richiedente possiede un cognome difforme da quello dell'avo, in quanto modificatosi nel corso del tempo per errata traslitterazione o altro, a riconoscimento concluso positivamente si può scegliere se mantenere il cognome di nascita oppure riprendere quello originario dell'avo. In tal ultimo caso occorre che i certificati di stato civile del richiedente (e dei suoi eventuali figli) riportino la rettifica di cognome fatta dalle Autorità di stato civile che hanno emesso il certificato, che poi andranno comunque completati con apostille/legalizzazioni e traduzione come descritto al punto 6). Se il cognome del richiedente si compone del cognome del padre e di quello della madre, si può scegliere se mantenere il cognome di nascita oppure optare per la norma italiana di assegnazione del cognome, che prevede l'esclusivo utilizzo del cognome paterno. In tale caso occorre farlo presente al personale consolare prima dell'invio dei propri certificati di stato civile in Italia per la trascrizione.
- Se il richiedente ha figli maggiorenni, questi non possono essere inclusi nella richiesta di riconoscimento della cittadinanza del genitore, ma devono presentare distinte domande di riconoscimento, completate ciascuna di tutti i documenti di cui all'elenco predetto. In alternativa, i figli maggiorenni, possono attendere l'eventuale riconoscimento di cittadinanza del genitore e, quindi, procedere con la richiesta di riconoscimento propria, quale discendente del detto genitore.
- Quest'Ambasciata d'Italia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o certificati laddove ritenuto necessario per il completamento del fascicolo di riconoscimento cittadinanza.

Procedura:

Si prega di prendere un appuntamento per la consegna della richiesta, scrivendo all'indirizzo e-mail: consular.tokyo@esteri.it.

S'informa che non è possibile accettare documenti in fotocopia o incompleti nelle apostille/legalizzazioni o traduzioni.

La domanda di riconoscimento della cittadinanza, una volta completa, viene esaminata da questa Ambasciata d'Italia, che si avvale anche delle altre Ambasciate/Consolati d'Italia competenti per territorio di emissione dei certificati forniti.

A conclusione dell'esame del fascicolo, in caso di esito favorevole, il richiedente verrà convocato per la consegna dell'attestato di riconoscimento della cittadinanza italiana e per l'iscrizione all'A.I.R.E.. Tutti i certificati di stato civile del richiedente e degli eventuali suoi figli minori verranno inviati al Comune italiano di riferimento, ai fini di trascrizione. Non sarà quindi possibile restituire i certificati al richiedente.

L'esame della richiesta di riconoscimento è un procedimento usualmente piuttosto lungo, che può prolungarsi anche per diversi mesi.

(AGGIORNATO ALL'11.08.2011)